



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

“Il ben-essere nelle relazioni uomo animali.

**Un approccio sistemico all’uso degli animali per fini scientifici e
agli interventi Assistiti con Animali (IAA)”**

tra

L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente, prof. Silvio Brusaferrò

E

Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione, di seguito denominata “DISFOR” - codice fiscale/p.iva 00754150100, con sede in Genova, Corso Andrea Podestà, n. 2 cap. 16128, rappresentata per la stipula del presente atto dal Direttore Prof.ssa Nicoletta Varani.

PREMESSO CHE:

- 1) ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. p) del DM 2 marzo 2016, è istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità il Centro per la Sperimentazione ed il Benessere Animale, di seguito denominato “Centro BENA”, sia con la missione di coordinare a livello nazionale la sperimentazione animale nel rispetto della massima tutela del benessere degli animali utilizzati, sia fornendo supporto tecnico-scientifico ai Dipartimenti e Centri dell’Istituto medesimo; che la “mission” del Centro BENA è anche finalizzata alla tutela del benessere degli animali utilizzati in altre attività non zootecniche (educative, sportive, ludiche, terapeutiche);
- 2) il Dipartimento di scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università di Genova – svolge attività di ricerca e formazione nell’ambito dell’etica e, in particolare, dell’etica relativa alle relazioni uomo-animali e alla sperimentazione scientifica;
- 3) in data 16 gennaio 2019 è stato sottoscritto tra ISS e Università di Genova – Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST), un accordo di collaborazione di durata annuale per la realizzazione del progetto: “Il ben-essere nelle relazioni uomo animali. Un approccio sistemico all’uso degli animali per fini scientifici e agli interventi Assistiti con Animali (IAA)”;
- 4) in considerazione del tempo avuto a disposizione per la conduzione della ricerca oggetto del predetto Accordo (12 mesi), e degli obiettivi raggiunti in questo arco temporale, è emersa l’esigenza di svolgere attività suppletive, al fine di ampliare i risultati della ricerca;



Istituto Superiore di Sanità

- 5) alla luce di ciò l'ISS è interessato alla prosecuzione delle attività in collaborazione con l'Università di Genova;
- 6) presso l'Università di Genova, a far data dal 1.12.2019, le competenze in capo all'insegnamento di filosofia morale sono passate dal Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) al Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR);
- 7) l'Università di Genova, attraverso il proprio Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) è interessato alla prosecuzione della collaborazione, con l'intento di sviluppare ulteriori linee di ricerca relativamente il progetto in parola;
- 8) in considerazione di quanto premesso è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali della prosecuzione della collaborazione, tesa all'implementazione delle attività relative il progetto "Il ben-essere nelle relazioni uomo animali. Un approccio sistemico all'uso degli animali per fini scientifici e agli interventi Assistiti con Animali (IAA)"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la prosecuzione della collaborazione tra l'ISS e l'Università di Genova - DISFOR, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione delle attività di ricerca tecnico - scientifiche per l'implementazione del progetto "Il ben-essere nelle relazioni uomo animali. Un approccio sistemico all'uso degli animali per fini scientifici e agli interventi Assistiti con Animali (IAA)".

La collaborazione si attuerà attraverso lo svolgimento delle seguenti linee di attività, come meglio descritto nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente atto:

- A) nuovi modelli e modalità di analisi e valutazione del well-being;
- B) implementazione e sviluppo della competenza etica.

Articolo 2

(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto avranno inizio dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, ed avranno durata di 12 mesi.

L'atto potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti.



Istituto Superiore di Sanità

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Articolo 3

(Contributi)

Il contributo assegnato all'Università, pari ad Euro 12000,00 (dodicimila/00) verrà erogato con le seguenti modalità:

- un primo rateo pari al 70% del contributo - € 8.400,00 - sarà trasferito dall'ISS entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, previa presentazione, da parte dell'Università, di apposita nota di debito e di relazione di inizio attività;
- un secondo rateo pari al 30% del contributo - € 3.600,00 - sarà trasferito dall'ISS a saldo al completamento delle attività di ricerca, previa presentazione da parte dell'Università di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo unitamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, e previa presentazione di apposita nota di debito.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire complete dell'indicazione del titolo del progetto, del CUP (codice univoco di progetto), e delle coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione del finanziamento.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per il DISFOR il Prof. Franco Manti e per l'ISS il dott. Rodolfo Nello Lorenzini.

Articolo 5

(Sicurezza)

Le Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti



Istituto Superiore di Sanità

ospitanti i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Articolo 6 (Rendicontazioni)

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Università trasmette all'ISS la relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto, corredata di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'Università che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su eventuale richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Articolo 7 (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del programma di ricerca, e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto.

Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto "Il ben-essere



Istituto Superiore di Sanità

nelle relazioni uomo animali. Un approccio sistemico all'uso degli animali per fini scientifici e agli interventi Assistiti con Animali (IAA)".

Articolo 9 (Riservatezza)

Il DISFOR ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

Il DISFOR si impegna a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Articolo 10 (Tutela dei dati personali)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

Le parti del presente Accordo assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

L'Istituto Superiore di Sanità è dotato di un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).



Istituto Superiore di Sanità

Ogni partecipante al progetto svolgerà le registrazioni nell'ambito del proprio Registro delle attività di trattamento in ragione della Titolarità autonoma degli stessi.

Articolo 11

(Codice Unico di Progetto)

Il DISFOR si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 12

(Risoluzione - Recesso)

E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolva, qualora uno dei contraenti dichiarati, per cause a lui stesso non imputabili, l'impossibilità di proseguire o di attendere il programma di ricerca. Nel caso di risoluzione del presente accordo si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che lo stesso sia stato usato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente atto. DISFOR si impegna a restituire l'eventuale eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste sarà rimessa al giudizio del Responsabile Scientifico.

In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e segg. c.c.

Articolo 13

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 14

(Imposta di bollo e di registro)

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 - la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 15

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Il presente atto si compone di 15 articoli e di 1 Allegato e viene letto approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241).

<p>Istituto Superiore di Sanità Il Presidente (Prof. Silvio Brusaferrò)</p>	<p>Dipartimento di Scienze della Formazione Il Direttore (Prof.ssa Nicoletta Varani)</p>
--	---



Istituto Superiore di Sanità

ALLEGATO 1

“Il ben-essere nelle relazioni uomo animali.

Un approccio sistemico all’uso degli animali per fini scientifici e agli interventi Assistiti con Animali (IAA)”

A) Nuovi modelli e modalità di analisi e valutazione del well- being;

Il passaggio da una visione del benessere essenzialmente quantitativa (welfaristica) a una qualitativa, incentrata sul well- being, cui hanno contribuito lo sviluppo degli studi scientifici sulla *senzienza* richiedono la strutturazione di nuovi modelli e modalità di analisi e valutazione del well- being degli animali. Più specificamente, la ricerca relativa a tali modelli e modalità dovrebbe costituire lo sfondo in base al quale:

- a. Approntare la realizzazione di una scheda (quali – quantitativa) utile all’osservazione strutturata del well – being degli animali nei diversi contesti in cui si trovano
- b. Sulla base delle osservazioni di quanto al punto (a), elaborazione di proposte, relative ai diversi contesti analizzati, tese a migliorare il well - being degli animali insieme a quello di tutti i soggetti coinvolti a livello di ricerca scientifica o di IAA

B) Implementazione e sviluppo della competenza etica

Gli esiti della ricerca mostrano la necessità d’implementare e sviluppare la competenza etica di ricercatori, membri delle OPBA, componenti delle équipes multidisciplinari degli IAA.

La ricerca potrebbe essere sviluppata attraverso strategie formative che valorizzino un approccio etico alla protezione e tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali e negli IAA

A tal fine, si propone di:

- a. Definire i contenuti, metodologie e modalità della formazione di cui sopra
- b. Elaborare proposte finalizzate alla ridefinizione del Vademecum, concernente insegnamenti e Settori Scientifico Disciplinari, relativo ai Master e ai Corsi di perfezionamento universitario in IAA
- c. Proporre modifiche alle Linee guida sugli IAA
- d. Elaborare, come strumento propedeutico, un glossario che permetta di chiarire e dare un’ interpretazione univoca alla terminologia utilizzata non solo nella normativa, ma anche più in generale nell’ambito della descrizione della relazione uomo-animale

I punti (b) e (c) potranno essere sviluppati in collaborazione con l’IZSve, sede del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, con il quale l’Università di Genova ha, recentemente, sottoscritto un Accordo Quadro di Collaborazione.

Piano economico

entrate		spese	
contributo ISS	12000	assegno ricerca	23800
economie da ricerche Prof. Manti	1832	spese bollo virtuale (due)	32
cofinanziamento Disfor	10000		
	totale	totale	23832